

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

Il codice di condotta professionale descrive il modo in cui noi, in quanto professionisti/insegnanti del Metodo Feldenkrais®, ci poniamo nella relazione con i nostri clienti e studenti, con i nostri colleghi e con altri professionisti. Noi ci impegniamo a:

1. tenere sempre presenti, nella nostra pratica professionale, anzitutto il benessere e i bisogni del cliente/studente;
2. creare un ambiente sicuro:
 - a. non fare male o danneggiare alcuno;
 - b. non creare rischi irragionevoli, tali da causare danni ad alcuno;
3. proteggere la riservatezza di ogni conversazione fra noi e il cliente/studente;
4. non offendere moralmente o fisicamente né abusare sessualmente di chiunque sia da considerare sotto la nostra influenza professionale:
 - né le lezioni di Integrazione Funzionale, né quelle di Conoscersi Attraverso il Movimento comportano che il cliente/studente si spogli;
 - l'insegnante Feldenkrais nelle lezioni di IF stimola la consapevolezza della persona con movimenti fatti dalle proprie mani guidando le varie parti del corpo nel contesto del rapporto professionale della lezione;
5. rispettare i diritti legali e civili di ogni persona;
6. indirizzare il cliente/studente dal medico o da altri specialisti, se necessario o indicato;
7. presentarci chiaramente, oggettivamente e correttamente per quanto riguarda la nostra preparazione ed esperienza:
 - informare il cliente/studente delle tariffe e condizioni di lavoro, durata prevista e finalità;
 - descriverci come insegnanti di movimento e consapevolezza attraverso il movimento, Metodo Feldenkrais, e precisare chiaramente quando stiamo insegnando con questo metodo e quando no;
 - qualora utilizzassimo titoli di studio che si prestano ad ambiguità, rendere esplicito il loro preciso significato;
8. essere onesti in tutte le transazioni, professionali e altro;
9. evitare di dare una falsa immagine in qualsiasi affare o attività professionale;
10. non praticare sotto l'influenza di alcolici o altra sostanza inebriante o stupefacente;
11. cooperare senza riserve in caso di reclami, si sia o no direttamente coinvolti:
 - rispondere ragionevolmente alla richiesta di informazioni, fornendo scritti o spiegazioni come richiesto;

- seguire il risultato di un procedimento di reclamo, come concordato;
- non ostacolare le indagini di un procedimento di reclamo, o alterando i fatti, o minacciando, o vessando chiunque sia coinvolto;

12. stabilire rapporti professionali di cooperazione e di reciproco rispetto con altri insegnanti Feldenkrais e con altri professionisti;

13. tutelare il Metodo e il nome Feldenkrais informando l'Associazione se esso viene utilizzato in modo improprio e arbitrario, e da chi.

14. Il Metodo Feldenkrais è un sistema educativo e deve essere presentato come tale. Non ha particolari relazioni con qualsiasi prospettiva religiosa, spirituale, terapeutica.

CAPITOLO 1: IL METODO

ART. 15. L'Insegnante Feldenkrais® ha seguito un Corso di Formazione quadriennale autorizzato da Aiimf e dall'EuroTab, organo interno alla comunità Feldenkrais. Riconosce l'importanza di continuare la sua formazione professionale e personale.

ART. 16. L'Insegnante considera il Metodo un processo di apprendimento, non una terapia.

ART. 17. L'Insegnante porta il contributo della propria esperienza nella comunità Feldenkrais e all'esterno. Sviluppa progetti a favore della collettività, in particolare rivolti a soggetti deboli o svantaggiati per migliorarne la qualità di vita.

ART. 18. Per ottenere la qualifica di assistente formatore e di formatore, si impegna a rispettare le norme stabilite dagli organismi internazionali e/o nazionali competenti interni alla comunità Feldenkrais.

ART. 19. Si impegna a non insegnare a persone che non siano insegnanti del Metodo regolarmente formati la pratica dell'Integrazione Funzionale®.

CAPITOLO 2: RAPPORTI TRA INSEGNANTI

ART. 20. Gli Insegnanti si ispirano al principio del reciproco rispetto e di lealtà. Si scambiano aiuto e sostegno; essi non giudicano né screditano un loro collega.

ART. 21. In caso di contrasti gli insegnanti interessati cercheranno di risolvere la questione in prima fase personalmente. In seconda fase potranno chiedere la mediazione del Collegio dei Probiviri.

ART. 22. Gli Insegnanti comunicano all'Associazione la data ed il luogo dei propri seminari e, nell'ottica dello scambio di informazioni, sono invitati a portare a conoscenza dell'Associazione le loro ricerche, articoli, pubblicazioni.

ART. 23. L'Insegnante è vincolato al rispetto dei disciplinari d'uso dei marchi collettivi di Aiimf e dei contratti di licenza; si attiene alla legge italiana sui diritti d'autore e indica le fonti a cui attinge.

ART. 24. L'Insegnante che tiene corsi e seminari in sedi diverse dal suo luogo abituale di lavoro e di residenza, in città, province, regioni dove operano altri colleghi, è invitato ad informarli.

CAPITOLO 3: RAPPORTI CON IL PUBBLICO

ART. 25. L'Insegnante cerca di evitare iniziative (es. interviste, articoli, testi pubblicitari, pubblicazioni, seminari, ecc.) che possano dare una idea falsata del Metodo.

ART. 26. Il Metodo Feldenkrais® non rientra nel settore sanitario e parasanitario. L'Insegnante non è autorizzato a usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, trattamento, ecc.

ART. 27. L'Insegnante informa i propri allievi che la partecipazione a seminari nazionali, internazionali o a corsi annuali non qualifica e non autorizza all'insegnamento del Metodo Feldenkrais®.

ART. 28. L'Insegnante è tenuto a mantenere il segreto professionale.

ART. 29. L'Insegnante è libero di accettare o rifiutare il lavoro con un allievo.

ART. 30. Gli Insegnanti non discriminano le persone in base al sesso, nazionalità, posizione sociale, età o stato di salute, orientamento sessuale, convinzione religiosa o ideologica. Rispettano le opinioni degli allievi anche se non le condividono.

ART. 31. Nel lavorare con allievi minorenni l'Insegnante chiede il permesso dei genitori o del referente responsabile.

ART. 32. Fotografie, registrazioni audio e video, pubblicazioni che riguardano gli allievi possono essere fatte e/o rese pubbliche soltanto previo consenso dei medesimi.

ART. 33. L'Insegnante adegua il suo onorario in funzione del contesto regionale/sociale, ed evita di svaloriare il suo lavoro.

ART. 34. È auspicabile che l'Insegnante presenti "L'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais" durante i suoi seminari, nei suoi articoli e pubblicazioni e nelle interviste.

CAPITOLO 4: STUDENTI NEI CORSI DI FORMAZIONE

ART. 35. Gli studenti in corso di formazione sono tenuti a servirsi dell'aiuto di soci insegnanti del Metodo o del Cda per l'eventuale pubblicazione di articoli, testi pubblicitari, ecc. Qualsiasi pubblicazione dell'Associazione è aperta al loro contributo.

ART. 36. Gli studenti che frequentano il terzo e il quarto anno del corso di formazione sono autorizzati a condurre gruppi. Essi devono dichiararsi studenti autorizzati all'insegnamento di "Conoscersi Attraverso il Movimento®" o di "Consapevolezza Attraverso il Movimento®". Non possono dichiararsi Insegnanti del Metodo Feldenkrais®, né utilizzare il termine "Integrazione Funzionale®".

L'autorizzazione all'insegnamento ai gruppi decade nel momento stesso in cui suspendessero il corso di formazione.

(Emendato in data 15 aprile 2018 dall'Assemblea generale dei soci)